



Sommario

MISURE IN MATERIA DI "TREGUA FISCALE"	2
<i>Premessa</i>	<i>2</i>
<i>Definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato (commi 153 – 159)</i>	<i>3</i>
<i>Regolarizzazione irregolarità formali (commi 166-173)</i>	<i>4</i>
<i>Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi 174-178)</i>	<i>6</i>
<i>Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi 179-185).....</i>	<i>7</i>
<i>Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi 186-205).....</i>	<i>8</i>
<i>Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi 206-212).....</i>	<i>10</i>
<i>Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione (commi 213-218)</i>	<i>11</i>
<i>Regolarizzazione omessi pagamento di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi 219-221)</i>	<i>12</i>
<i>Stralcio cartelle sino a Euro 1.000,00 (commi 222-230)</i>	<i>13</i>
<i>Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia della Riscossione (commi 231-252).....</i>	<i>14</i>





MISURE IN MATERIA DI "TREGUA FISCALE"

Rif. normativi:

L. 29.12.2022 N. 197 (Legge di bilancio 2023)

Circolare 2/E Agenzia delle Entrate del 27.1.2023

Provvedimento del Direttore AdE del 30.1.2023

Provvedimento del Direttore AdE del 1.2.2023 n. 30294

Risoluzione AdE n. 6/E del 14.2.2023

Premessa

La legge di Bilancio 2023 ha introdotto una serie di istituti finalizzati **alla regolarizzazione di determinate posizioni con il Fisco**; l'Agenzia delle Entrate con circolare 2/E del 27.1.2023 fornisce alcuni chiarimenti con riferimento alle singole sanatorie.

Definizione	Ambito applicativo	Benefici	Scadenza
Definizione a seguito di controllo automatizzato	Periodi di imposta 2021, 2020, 2019 e avvisi bonari con dilazione in essere all'1.1.2023	Sanzioni al 3%	Nei 30 giorni dall'avviso bonario
Regolarizzazione irregolarità formali	Violazioni formali commesse sino al 31.10.2022	Tutte sanate con euro 200 per ciascun anno	31.3.2023
Ravvedimento operoso speciale	Violazioni dichiarative commesse sino al 31.12.2021	Sanzioni a 1/18 del minimo	31.3.2023
Definizione agevolata degli accertamenti con adesione	Atti impugnabili all'1.1.2023 o notificati sino al 31.3.2023; <u>oppure</u> relativi a PVC/inviti consegnati/notificati entro il 31.3.2023	Sanzioni a 1/18 del minimo	Nei 20 giorni dalla sottoscrizione
Definizione degli accertamenti	Atti impugnabili all'1.1.2023 o notificati sino al 31.3.2023	Sanzioni a 1/18	Entro il termine per il ricorso
Definizione degli avvisi di recupero del credito di imposta	Atti impugnabili all'1.1.2023 o notificati sino al 31.3.2023	Sanzioni a 1/18	Entro il termine per il ricorso
Definizione agevolata delle controversie tributarie	Liti pendenti all'1.1.2023	Stralcio di sanzioni e interessi (o dell'imposta a seconda delle sentenze depositate all'1.1.2023)	30.6.2023





STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie	Liti pendenti in primo o secondo grado all'1.1.2023	Sanzioni a 1/18 del minimo	30.6.2023
Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione	Liti pendenti in Cassazione all'1.1.2023	Sanzioni a 1/18 del minimo	30.6.2023
Regolarizzazione omessi pagamenti rateali	Rate scadute all'1.1.2023	Stralcio sanzioni e interessi	31.3.2023
Stralcio cartelle fino a euro 1.000,00	Debiti risultanti da carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo 1.1.2000 – 31.12.2015	Annullamento automatico debiti residui fino a euro 1.000,00	Sospensione riscossione dal 1.1.2023 al 31.3.2023
Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia della Riscossione	Carichi consegnati dall'1.1.2000 al 30.6.2022	Stralcio sanzioni, interessi e aggi	30.4.2023

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato (commi 153 – 159)

La norma, mediante la **DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO**, prevede che le somme dovute dal contribuente a seguito del **controllo automatizzato delle dichiarazioni**, in base all'articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e all'articolo 54-bis del DPR n. 633 del 1972, relative ai periodi d'imposta in corso

- al 31.12.2019,
- al 31.12.2020,
- al 31.12.2021,

e per le quali il **termine di pagamento** previsto entro trenta giorni dal ricevimento della prima comunicazione (co. 2, art. 2, D. Lgs. 462/1997), **non sia ancora scaduto al 1.1.2023** (data di entrata in vigore della norma) o per le quali le medesime comunicazioni sono **recapitate successivamente a tale data**, possono essere **definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Le sanzioni sono dovute, invece, nella misura del 3%**, in luogo del 10% (sanzione del 30% ridotta a 1/3), senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Il pagamento delle somme deve avvenire **entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo** (artt. 2 e 3-bis D. Lgs. 462/1997).

In **caso di mancato pagamento**, in tutto o in parte, delle somme dovute alle prescritte scadenze, la definizione non produce effetti e **si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione**.

Versamenti

Qualora **alla data del 1.1.2023, i contribuenti stiano versando somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni, con pagamento rateale in corso**, tali somme possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive mentre **le sanzioni sono dovute nella misura del 3%**, senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. In questo caso il





STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

pagamento rateale prosegue secondo le modalità e i termini previsti e in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, la definizione non produce effetti trovando applicazione le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Il comma 158 della norma in commento dispone che **i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento**, ordinariamente previsti entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, **sono prorogati di un anno con riferimento alle somme dovute da controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.**

In tema di rateazione degli avvisi bonari, il comma 159 stabilisce che **il pagamento delle somme da versare può sempre essere rateizzato in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, a prescindere dall'importo dovuto**, eliminando, così, la norma che consentiva la dilazione del pagamento in un numero massimo di 8 rate trimestrali, per gli importi pari o inferiori a euro 5.000.

Regolarizzazione irregolarità formali (commi 166-173)

La Legge di Bilancio ha previsto la possibilità di sanare le **violazioni di natura formale, mediante la cosiddetta REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITA' FORMALI**, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini IVA e ai fini IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31.10.2022.

Ambito soggettivo

Sotto il **profilo soggettivo**, la norma non condiziona alcuna particolare qualifica, di conseguenza **tutti i contribuenti potranno usufruire della regolarizzazione.** Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Ambito oggettivo

Sotto il **profilo oggettivo**, **la normativa prevede la possibilità di regolarizzare le violazioni formali - le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale - commesse fino al 31.10.2022**, purché le stesse **non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell'IVA, dell'IRAP, delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta.**

Trattasi dunque di quelle violazioni per le quali si applicano **sanzioni amministrative pecuniarie** entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

La Circolare 2/E dell'Agenzia delle Entrate ha fornito a titolo esemplificativo, e non esaustivo, una lista di **violazioni definibili** che vengono riportate di seguito:

- ✓ **presentazione di dichiarazioni annuali redatte su modello non conformi**, ovvero **errata o incompleta** indicazione dei **dati** relativi al contribuente;
- ✓ **omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA**, invero, tale violazione può essere definita **solo quando l'imposta risulta assolta** e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta;
- ✓ **omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat**;





- ✓ **irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili**, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta;
- ✓ omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
- ✓ **omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio, o variazione dell'attività** ovvero delle dichiarazioni di cui all'articolo 35-ter e all'articolo 74-quinquies D.P.R. 633/1972;
- ✓ **erronea compilazione della dichiarazione d'intento** (comma 1, lettera c), art. 8 D.P.R. n. 633/1972) che abbia determinato l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
- ✓ **anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza**, sempre che la violazione non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento;
- ✓ **tardiva trasmissione delle dichiarazioni** da parte **degli intermediari**;
- ✓ **irregolarità od omissioni** compiute dagli **operatori finanziari**;
- ✓ **omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria**;
- ✓ **omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca**;
- ✓ violazione degli obblighi inerenti alla **documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA**, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- ✓ violazione degli obblighi inerenti alla **documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA**, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito
- ✓ **detrazione dell'IVA, erroneamente applicata in misura superiore** a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;
- ✓ **irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile**, in assenza di frode, invero, tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
- ✓ **omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale**, sempre che si sia tenuto un **comportamento concludente** conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10.10.1997, n. 442, fatta salva l'ipotesi di omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale sanabile mediante l'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2.3.2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.4.2012, n. 444 (cfr. articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- ✓ **mancata iscrizione al VIES**.

La norma prevede espressamente **l'impossibilità di avvalersi della regolarizzazione** per:

- gli **atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni** emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. **voluntary disclosure**) di cui all'articolo 5-quater D.L. n. 167/1990;
- **l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali** costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
- **le irregolarità e altre violazioni formali già contestate** in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione in commento.

La Circolare 2/E puntualizza che **tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria rientra anche quella destinata all'Enea** poiché la certificazione all'Enea costituisce uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici; pertanto, attesa la similitudine con la





sanatoria del 2019, si ritiene che la tardiva od omessa comunicazione all'Enea **non rientri** tra le violazioni formali oggetto di definizione agevolata.

Versamenti

La regolarizzazione può avvenire tramite il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta a cui si riferiscono le violazioni; il pagamento della somma potrà avvenire in un'unica soluzione entro il 31.3.2023 oppure potrà essere eseguito in due rate di pari importo da versare:

- entro il 31.3.2023 e
- entro il 31.3.2024.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme di cui sopra e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Con apposita Risoluzione, l'Agenzia delle Entrate istituirà il codice tributo per il versamento da eseguire attraverso Mod. F24.

Il perfezionamento della regolarizzazione si definisce infine con la **"rimozione delle irregolarità od omissioni"** (di seguito anche solo rimozione), **che dovrà essere effettuata entro il 31.3.2024**. Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31.3.2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all'interessato. L'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.

In deroga a quanto previsto dallo *"Statuto del contribuente"* in tema di irretroattività delle norme tributarie, viene disposto che con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31.10.2022, oggetto di processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione di cinque anni, previsti all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, per la notifica dell'atto di contestazione o dell'atto di irrogazione, sono prorogati di due anni.

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi 174-178)

Con i commi in commento il Legislatore ha introdotto una peculiare forma di **RAVVEDIMENTO OPEROSO C.D. "SPECIALE"**, prevedendo la possibilità di regolarizzare esclusivamente tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate (es. IRPEF, addizionali regionale e comunale all'IRPEF, IRES, IVA, IRAP, ecc.) in riferimento alle **violazioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi, validamente presentate, relativi al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e precedenti**.

La Circolare 2/E ha chiarito che sono definibili sia le violazioni sostanziali dichiarative (es. Dichiarazione IVA) sia le violazioni sostanziali prodromiche alla presentazione della dichiarazione (es. omessa fatturazione), che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione.

Questo particolare istituto **non può essere applicato:**

- alle somme dovute dal contribuente a seguito del **controllo automatizzato delle dichiarazioni**, in base all'articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e all'articolo 54-bis del DPR n. 633 del 1972 (già oggetto di sanatoria ai sensi dell'articolo 1, commi da 153 a 159 della legge qui in commento);
- alle somme dovute dal contribuente a seguito di **violazioni di natura formale** che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini IVA e ai fini IRAP (già oggetto di sanatoria ai sensi dell'articolo 1, commi da 166 a 173 della legge qui in commento – vedasi *"Regolarizzazione irregolarità formali"*);





STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

- alle somme dovute per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
- ai ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della Legge.

La regolarizzazione è consentita sempre che, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, le violazioni non siano già stata contestate con

- atto di liquidazione,
- atto di accertamento o di recupero,
- atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni,
- comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973.

Versamenti

Il ravvedimento operoso speciale si concretizza con il pagamento:

- ✓ dell'imposta;
- ✓ degli interessi dovuti;
- ✓ delle sanzioni, in misura ridotta a 1/18 del minimo edittale previsto dalla legge.

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in **un'unica soluzione**, con versamento **entro il 31.3.2023** ovvero in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31.3.2023 e con le successive, maggiorate degli interessi del 2%, da versare, rispettivamente, entro

- il 30.6.2023,
- il 30.9.2023,
- il 20.12.2023 e
- il 31.3 di ciascun anno.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto o con il versamento della prima rata e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il **mancato pagamento**, in tutto o in parte, di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, **comporta la decadenza dal beneficio della rateazione con iscrizione a ruolo di tutto l'importo ancora dovuto** nonché della sanzione, da applicare sull'importo residuo dovuto a titolo d'imposta, e degli interessi con decorrenza dal 31.3.2023. La cartella di pagamento va notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza dalla rateazione.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi 179-185)

La misura in commento introduce la **POSSIBILITÀ DI DEFINIRE GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO** riferibili ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, **PURCHÉ NON IMPUGNATI**, per i quali **non siano decorsi i termini per presentare ricorso o quelli notificati entro il prossimo 31.3.2023**.

Il comma 179 disciplina la definizione agevolata degli atti del procedimento di adesione, prevedendo che **possono essere definiti gli accertamenti con adesione**, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19.6.1997, n. 218, **relativi a:**





- ✓ **avvisi di accertamento conseguenti a processi verbali di constatazione¹ (art. 24 L. n. 4/1929) consegnati entro il 31.3.2023;**
- ✓ **avvisi di accertamento conseguenti a inviti al contraddittorio (art. 5 e art. 5-ter D. Lgs. n. 218/1997), notificati entro il 31.3.2023;**
- ✓ **avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione nonché gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1.1.2023) e quelli notificati successivamente, ma entro il 31.3.2023;**

Ai sensi del comma 183 sono esclusi dalla definizione tutti gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, c.d. "Voluntary Disclosure" ex art. 5-quater del D.L. n. 167/1990.

Accertamento con adesione

L'accertamento con adesione consente al contribuente di **definire le imposte dovute ed evitare l'insorgenza di una lite tributaria**. Può essere definito un "accordo" tra contribuente e Amministrazione Finanziaria che può essere raggiunto prima o dopo un'emissione di un avviso, sempre che il contribuente rinunci a presentare ricorso davanti al giudice tributario. Con l'accertamento con adesione il contribuente può usufruire della riduzione delle sanzioni amministrative pari a 1/3 del minimo previsto dalla norma.

Acquiescenza

Il contribuente che riceve un avviso di accertamento ha l'opportunità, se rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni pari a 1/3. L'accettazione degli avvisi di accertamento avviene attraverso l'istituto dell'acquiescenza, cioè **l'accettazione da parte del contribuente di procedere al versamento delle somme richieste a titolo di maggior imposte, sanzioni e interessi, rinunciando a presentare ricorso**.

Regolarizzazione

Gli avvisi di **accertamento, di rettifica, e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1.1.2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31.3.2023, sono definibili in acquiescenza:**

- con la **riduzione ad 1/18 delle sanzioni irrogate.**

Gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1.1.2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31.3.2023, sono definibili in acquiescenza:

- con la **riduzione ad 1/18 delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati entro il termine per presentare ricorso.**

Le somme relative alla regolarizzazione possono essere versate anche ratealmente in un **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.

Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi 186-205)

Nella definizione delle liti pendenti, ai sensi dell'art. 1 co. 186 della L. 197/2022, rientrano solo le entrate tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Sono escluse tutte le liti in cui sono parti enti impositori diversi, ancorché di natura tributaria. Sono inoltre esclusi i processi su atti di recupero di aiuti di Stato e su risorse proprie dell'Unione europea, inclusa l'IVA all'importazione.

¹ Il PVC è quel documento con cui, in caso di verifica fiscale, si conclude l'attività di controllo che si concretizza con accessi, ispezioni e verifiche svolte dall'Amministrazione Finanziaria e dalla Guardia di Finanza. Dopo la notifica di un PVC il contribuente, conoscendo le contestazioni mosse a suo carico, può attivare un contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate.





STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Per definire, è necessario presentare istanza entro il 30.6.2023, e i benefici sono in parte dipendenti dalle sentenze che sono state depositate alla data del 1.1.2023. Ove ci si avvalga della definizione e l'Agenzia fiscale non opponga alcun diniego, il processo si estinguerà a spese compensate.

Per poter definire la lite, occorre:

- ✓ che, entro l'1.1.2023, il contribuente abbia notificato il ricorso introduttivo di primo grado all'Agenzia fiscale (data di accettazione della PEC);
- ✓ che, nel momento di presentazione della domanda, non si sia ancora formato il giudicato (non deposito sentenza di cassazione senza rinvio e termini non spirati e l'impugnazione della sentenza o per la riassunzione del processo).

Rientrano le liti pendenti in qualsiasi grado del giudizio, anche in Cassazione o in rinvio.

ATTENZIONE: La lite non deve riguardare soltanto "atti impositivi", pertanto è possibile definire anche le liti su atti aventi funzione liquidatoria o meramente riscossivi: il caso classico è la cartella di pagamento che riscuote somme sulla base di un previo accertamento o della dichiarazione.

Benefici

La definizione agevolata avviene con il pagamento di un determinato importo rapportato al valore della controversia, dove, come stabilito dall'art. 12 del D. Lgs. 546/1992, per valore della controversia "si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste".

In relazione allo stato e al grado in cui pende la controversia si applicano le seguenti percentuali di riduzione:

Fase processuale	Beneficio
Pendenza in primo grado	Stralcio di soli interessi e sanzioni
Pendenza in primo grado con avvenuta costituzione in giudizio all'1.1.2023	Stralcio di sanzioni e interessi, pagamento del 90% dell'imposta
Pendenza in rinvio (o dei relativi termini di riassunzione) a seguito di sentenza della Corte di Cassazione all'1.1.2023	Stralcio di sanzioni e interessi, pagamento del 90% dell'imposta
Vittoria del contribuente in primo grado	Stralcio di sanzioni e interessi, pagamento del 40% dell'imposta
Vittoria del contribuente in secondo grado	Stralcio di sanzioni e interessi, pagamento del 15% dell'imposta
Soccombenza reciproca	Pagamento di tutte le imposte per la parte di sentenza sfavorevole; pagamento del 40% (se in primo grado) o del 15% (se in secondo grado) sulla parte favorevole
Vittoria in tutti i gradi di giudizio e pendenza in Cassazione all'1.1.2023	Stralcio di sanzioni e interessi, pagamento del 5% dell'imposta

Quando la controversia riguarda "esclusivamente" sanzioni non collegate al tributo:

Fattispecie	Beneficio
Lite su sanzioni non collegate al tributo: sentenza favorevole	Stralcio dell'85% della sanzione





Lite su sanzioni non collegate al tributo: sentenza sfavorevole; assenza di sentenza; giudizio di rinvio	Stralcio del 60% della sanzione
Lite su sanzioni non collegate al tributo: soccombenza reciproca	Pagamento del 40% (sulla parte di sentenza sfavorevole) e del 15% (sulla parte di sentenza favorevole)
Lite su sanzioni collegate al tributo con tributo definito o pagato	Si definisce a costo zero
Lite su sanzioni collegate al tributo senza tributo definito o pagato	Si definisce come se si stesse trattando di lite sul tributo

Presentazione della domanda e versamenti

Qualora il contribuente voglia definire la lite, dovrà **presentare entro il 30.6.2023 apposita domanda per ogni controversia**. Nel modello approvato dall'Agenzia delle Entrate il contribuente dovrà indicare gli elementi strumentali per l'identificazione del procedimento quali **dati del ricorrente, resistente, valore della lite** ecc. Il modello potrà essere presentato attraverso gli applicativi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Sempre entro il 30.6.2023 occorrerà **versare tutte le somme o la prima rata**; nel Modello di definizione, va indicato il giorno di pagamento delle somme o della prima rata, di conseguenza la trasmissione del modello deve essere eseguita prima del pagamento delle somme.

È **escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili**, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97.

È **prevista la possibilità di dilazione** (ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro) fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di versamento della prima rata (per il 2023, il tasso è del 5% annuo ex DM 13.12.2022).

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione agevolata si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Con Risoluzione n. 6 del 14.2.2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per poter eseguire i versamenti attraverso il Modello F24.

Sospensione dei processi

La sospensione del processo si verifica se il contribuente ne fa richiesta, dichiarando di volersi avvalere della definizione. In tal caso:

- ✓ il processo rimane sospeso sino al 10.7.2023;
- ✓ se, entro il 10.7.2023, il contribuente deposita in giudizio la copia della domanda di definizione e dell'attestato di pagamento della prima rata o di tutte le somme, viene dichiarata subito l'estinzione del giudizio.

Qualora si verifichi il diniego della definizione esso va notificato entro il 31.7.2024 e può essere impugnato dal contribuente entro 60 giorni. Insieme al ricorso contro il diniego è possibile chiedere la revocazione della pronuncia di estinzione, ormai definitiva.

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi 206-212)

Alternativamente alla definizione delle liti pendenti, il comma 206 introduce **la possibilità di una CONCILIAZIONE FUORI UDIENZA PER I PROCESSI PENDENTI all'1.1.2023**. La conciliazione agevolata presuppone che:

- ✓ le controversie riguardino atti "impositivi";
- ✓ il processo penda all'1.1.2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado;
- ✓ sia notificato il ricorso introduttivo o di appello all'1.1.2023, essendo irrilevante il successivo deposito (non è ancora stato chiarito se possono rientrare nella conciliazione agevolata gli appelli notificati successivamente al 1.1.2023).





Sono escluse dalla conciliazione agevolata le controversie che riguardano anche solo in parte:

- risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea;
- l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Qualora il contribuente scelga di attuare una conciliazione agevolata, le parti coinvolte dovranno presentare entro il 30.6.2023 un accordo conciliativo, ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 546/1992, attraverso il deposito di una "istanza congiunta" sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.

La conciliazione si perfeziona sottoscrivendo l'accordo nel quale sono indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento.

Benefici

Il comma 207 descrive i benefici della conciliazione, prevedendo la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo previsto dalla norma, oltre a interessi e agli eventuali oneri accessori.

Versamenti

Oltre alla sottoscrizione dell'accordo, la conciliazione si perfeziona eseguendo i versamenti - di tutte le somme o della prima rata - **entro 20 giorni dalla stipula dell'accordo.**

È prevista la possibilità di **dilazione** fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di versamento della prima rata (per il 2023, il tasso è del 5% annuo ex DM 13.12.2022).

Non è ammessa la compensazione ex art. 17 del D. Lgs. 241/97.

Come stabilito dal comma 209 *"In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 2 e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta"*.

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione (commi 213-218)

Alternativamente alla definizione agevolata di cui ai commi 186 – 205, i contribuenti possono optare per la **RINUNCIA AGEVOLATA AI PROCESSI PENDENTI AL 1.1.2023 IN CASSAZIONE**. Tale conciliazione "ad hoc" è applicabile a:

- ✓ controversie aventi come oggetto atti "impositivi";
- ✓ processi pendenti in Cassazione alla data del 1.1.2023 in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

Dal punto di vista operativo, **si concretizza in una rinuncia al ricorso principale o incidentale che segue l'accordo con l'Agenzia delle Entrate, rinuncia che deve essere formalizzata entro il 30.6.2023.**

Sono escluse dalla rinuncia le controversie che riguardano anche solo in parte:

- risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea;
- l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.





STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Inoltre, sono escluse le controversie concernenti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero, in applicazione della Direttiva 2010/24/UE o degli accordi o convenzioni bilaterali.

Qualora il ricorrente definisca con l'Agenzia delle Entrate l'accordo rinunciando al ricorso principale o incidentale, tale accordo dovrà essere sottoscritto entro il 30.6.2023. La definizione transattiva si perfeziona infine con il pagamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione.

Benefici

Il comma 214 descrive i benefici della definizione transattiva, prevedendo la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo previsto dalla norma, oltre a interessi e agli eventuali oneri accessori.

Versamenti

Oltre alla sottoscrizione dell'accordo, la conciliazione si perfeziona eseguendo il versamento entro 20 giorni dalla stipula dell'accordo. Non è ammessa la compensazione ex art. 17 del D. Lgs. 241/97.

Regolarizzazione omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi 219-221)

I commi da 219 a 221 hanno introdotto la facoltà di **regolarizzare l'OMESSO O CARENTE VERSAMENTO:**

- ✓ delle rate successive alla prima dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione scadute al 1.1.2023 e per le quali non siano stati notificate cartelle di pagamento o atto di intimazione;
- ✓ degli importi relativi alle conciliazioni giudiziali (art. 48 e 48-bis D. Lgs. 546/1992) scaduti al 1.1.2023 e per le quali non siano stati notificate cartelle di pagamento o atto di intimazione.

La definizione degli omessi versamenti si perfeziona con il pagamento integrale delle somme dovute, a prescindere dal piano di pagamento rateale, entro il 31.3.2023.

Benefici

La regolarizzazione comporta il versamento dell'imposta, ottenendo lo stralcio delle somme, ormai facenti parte del piano di dilazione, per sanzioni e interessi. Inoltre, evita gli effetti della decadenza dalla dilazione, primo fra tutti la sanzione del 45%.

Infatti, a seguito del mancato versamento di una rata posteriore alla prima entro il termine di pagamento di quella successiva, secondo la regola generale, gli importi rimanenti vengono iscritti a ruolo, maggiorati della sanzione del 45% parametrata al residuo dovuto a titolo di imposta (l'art. 8 del D. Lgs. 218/97 fa riferimento alla sanzione del 30% ex art. 13 del D. Lgs. 471/97 aumentata della metà).

Versamenti

Il comma 220 enuncia la regolarizzazione degli omessi o carenti versamenti con il versamento integrale entro il 31.3.2023 delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi. L'importo può anche essere versato in forma rateale, fino a un massimo di 20 rate scadenti al 31.3, 30.6, 30.9 e 20.12 di ciascun anno. In caso di pagamento rateale la prima rata deve essere versata entro il 31.3.2023 e sulle rate successive maturano gli interessi legali che secondo il DM 13.12.2022 ammontano al 5% annuo dall'1.1.2023.

Non è ammessa la compensazione ex art. 17 del D. Lgs. 241/97.





STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Con Risoluzione n. 6 del 14.2.2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per poter eseguire i versamenti attraverso il Modello F24.

Qualora il contribuente non adempia in maniera corretta, la regolarizzazione non si perfeziona e gli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni sono iscritti a ruolo, maggiorati della sanzione per omesso versamento ex art. 13 del D. Lgs. 471/97 pari al 30%, calcolata sul residuo dell'imposta.

Stralcio cartelle sino a euro 1.000,00 (commi 222-230)

I commi da 222 a 230 della norma in commento prevedono che **siano automaticamente annullati alla data del 31.3.2023 i ruoli affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di importo residuo fino a euro 1.000,00, determinato in relazione al singolo carico, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.**

Considerato che la norma si riferisce specificamente agli "Agenti della Riscossione", si ritiene che riguardi solo i debiti in carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e a Riscossione Sicilia S.p.A.

Sono quindi esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (esempio, dai Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali.

Sospensione della riscossione

Dal 1.1.2023 e fino al 31.3.2023, data fissata per il perfezionarsi dell'annullamento dei ruoli di valore fino a euro 1.000,00 è sospesa la riscossione dei debiti che rientrano nell'ambito della disposizione in esame.

Ruoli ricompresi in altre definizioni agevolate

Rientrano nell'annullamento anche i ruoli di importo residuo fino a euro 1.000,00 comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2015 **ricompresi** nelle definizioni agevolate:

- ✓ ex art. 3 del DL 119/2018, c.d. "**rottamazione-ter**", il quale riguardava i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017;
- ✓ ex art. 1 co. da 184 a 198 L. 145/2018, c.d. "**saldo e stralcio**" relativo alla definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi per le persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, il quale riguardava i carichi affidati all'Agente della riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017;
- ✓ ex art. 16-bis del DL 34/2019, il quale ha riaperto i termini per aderire alla c.d. "rottamazione-ter" e al saldo e stralcio dei contribuenti in difficoltà economica fissando al 31.7.2019 il termine per la presentazione della relativa domanda.

Sono esclusi dall'annullamento automatico:

- le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;
- i crediti derivanti da pronunce della Corte dei conti;
- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
- l'IVA riscossa all'importazione.

Ruoli di enti non statali





Nel caso in cui il carico sia formato da enti diversi "dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali", si pensi agli enti territoriali, ai Comuni, alle Casse di previdenza professionale, la disciplina è diversa. L'annullamento automatico opera per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora.

Relativamente alle sanzioni amministrative, incluse le violazioni del D. Lgs. 285/92 - Codice della strada - diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi compresi quelli dell'art. 27 co. 6 della L. 689/81 e gli interessi di mora.

Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione (commi 231-252)

L'art. 1, commi da 231 a 252, della legge in commento ha introdotto la **DEFINIZIONE AGEVOLATA C.D. "ROTTAMAZIONE-QUATER"** dei carichi affidati all'Agente della riscossione **dal 1.1.2000 al 30.6.2022**.

La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, **versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale** e quelle **maturate a titolo di rimborso** spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. **Non** sono invece da **corrispondere** le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Tenuto conto del fatto che la norma fa riferimento all'affidamento del carico, **non bisogna considerare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.**

Nel caso degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, invece, occorre considerare la data, successiva alla notifica, di trasmissione del flusso di carico.

Ambito applicativo

IN GENERALE LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLA RISCOSSIONE RICOMPRENDE:

- ✓ i carichi relativi a qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IVA, Addizionali, Canone RAI ecc.)
- ✓ i contributi INPS e i premi INAIL
- ✓ altre entrate quali contributi previdenziali se riscosse in proprio dagli enti creditori o tramite affidamento a concessionari locali.

I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella Definizione agevolata solo se l'ente, entro il 31.1.2023, ha provveduto a:

- ✓ adottare uno specifico provvedimento;
- ✓ trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- ✓ pubblicarlo sul proprio sito internet.

Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31.1.2023 che i propri carichi rientrano nell'ambito applicativo della Definizione agevolata sono:

- ✓ CNPA FORENSE - Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
- ✓ ENPAB - Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
- ✓ CNPR - Cassa Ragionieri
- ✓ ENPAV - Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
- ✓ INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" - Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani

Sono esclusi dalla Rottamazione quater:

- risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali);





- IVA riscossa all'importazione;
- somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione europea;
- crediti derivanti da pronunce della Corte dei conti;
- carichi derivanti da entrate locali (IMU, TARSU, ecc.);
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada².

Ruoli ricompresi in altre definizioni agevolate

La rottamazione è fruibile:

- dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all'art. 6 del DL 193/2016 o all'art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;
- dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;
- dai debitori che hanno in corso rate relative al c.d. saldo e stralcio e alle precedenti rottamazioni, i quali possono quindi omettere il pagamento delle rate, ad esempio quella in scadenza il 28.2.2023, (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione aggiornate al 16.2.2023).

Occorre anche in questo caso presentare domanda entro il 30.4.2023 e la riammissione avviene secondo le regole della L. 197/2022, quindi con stralcio altresì degli interessi compresi nei carichi (comunicato Agenzia delle Entrate-Riscossione 10.2.2023).

Benefici

Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:

- ✓ di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;
- ✓ di ogni tipo di interesse compreso nel carico (da ritardata iscrizione a ruolo se si tratta di imposte sui redditi e IVA oppure del diverso interesse ex DM 21.5.2009);
- ✓ degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73, interessi applicati dall'Agente della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento;
- ✓ dei compensi di riscossione ex art. 17 del D.lgs. 112/99.

Sono pertanto dovute le sole somme a titolo di capitale, nonché le spese di notifica della cartella di pagamento e di rimborso spese delle eventuali procedure esecutive.

Versamenti

È prevista la possibilità di pagare l'importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:

- ✓ in un'unica soluzione, entro il 31.7.2023;
- ✓ oppure, in un numero massimo di 18 rate consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31.7 e il 30.11.2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il

² Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le sanzioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dall'art. 27 co. 6 della L. 689/81).





pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1.8.2023.

ATTENZIONE: In caso di **omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni**, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, **la Definizione agevolata risulta inefficace** e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

I versamenti possono avvenire:

- mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- tramite domiciliazione bancaria;
- presso gli uffici dell'Agente della Riscossione.

È in ogni caso esclusa la compensazione. Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1.8.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

La presenza di pagamenti parziali non osta alla rottamazione. In nessun caso il contribuente ha diritto al rimborso delle somme già pagate. Quanto corrisposto a titolo di capitale e rimborso delle spese di esecuzione, va scomputato dalle somme dovute.

Presentazione della domanda

Il procedimento di rottamazione inizia con la presentazione telematica della Domanda di adesione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, da inviare a pena di decadenza entro il 30.4.2023, con cui il contribuente indica la volontà di definire i ruoli indicati, di pagare in unica soluzione o a rate e si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.

Nella domanda il contribuente indica i dettagli dei carichi che intende definire come il numero della cartella, dell'avviso di addebito o di identificazione interna della nota di presa in carico. È poi necessario specificare i recapiti - indirizzo o PEC - e allegare copia di un documento di identità unitamente alla dichiarazione sostitutiva se si accede senza passare dall'area riservata.

Dopo aver presentato la domanda, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non potrà avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche ex artt. 77 e 86 del DPR 602/73. Nel momento in cui si presenta la domanda, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili.

Per effetto della domanda, il contribuente viene considerato adempiente, di conseguenza potrà riscuotere i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che, ordinariamente, sono bloccati in presenza di ruoli e se di importo pari o superiore a 5.000 euro.

La presentazione della domanda di rottamazione determina il rilascio del DURC ex art. 54 del DL 50/2017. Tale documento potrà essere annullato in caso di tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento della totalità delle somme o di una rata.

Entro il 30.6.2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.

Studio Negri e Associati rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento.

